



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 3

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 175/05

UDIENZA DEL

07/04/2010

ore 09:00

SENTENZA

N°

332

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------|---------|------------|
| <input type="checkbox"/> | PETRUCCI | ALDO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | GARGANO | SAVERIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | MARTURANO | CATALDO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

PRONUNCIATA IL:

7 APR. 2010

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

6 MAG. 2010

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 175/05
depositato il 01/02/2005


- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [REDACTED] TOSAP 2001
contro [REDACTED]

difeso da:
FUMAROLA AVV. STEFANO
VIA ABRUZZO,1 74100 TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:
MONTANARO DR. VITO
C.SO UMBERTO,150 74100 TARANTO TA



Il Segretario

IL SEGRETARIO
(Giuseppe Perillo)

[Handwritten signature]

Viene proposto ricorso contro l'avviso di accertamento n. [redacted] con il quale la Emmegi srl Taranto richiede TOSAP per l'anno 1991 per asserita occupazione di suolo pubblico con lucernai su viale [redacted] e su via [redacted] e con feritoie e lucernai su via [redacted].

Il ricorrente sottolinea la mancanza del presupposto impositivo perché i manufatti sono stati realizzati in sede di edificazione del fabbricato. Il condominio in oltre, sostiene il ricorrente, non trae alcun beneficio da tali lucernai e feritoie perché alcun condomino può liberamente accedere nei locali nei quali insistono tali feritoie e lucernai perché di proprietà esclusiva di tale [redacted]. Contestando anche la mancanza di motivazione e l'esecuzione dell'accertamento in assenza di qualsivoglia contraddittorio, conclude il ricorrente chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.

La Emmegi srl è costituita in atti e contesta tutto quanto indicato dal ricorrente. Sostiene in particolare la Emmegi srl che le griglie ed i lucernai tassati posti in corrispondenza dell'intercapedine corrente lungo tutto il perimetro dell'edificio condominiale, non solo giovano al proprietario del locale terraneo, ma anche e soprattutto al condominio odierno ricorrente, condominio che pertanto è responsabile dell'imposta richiesta anche perché la circolazione dell'aria e l'ingresso della luce evitano umidità ed infiltrazioni di acqua con vantaggi anche per le fondamenta ed i pilastri dell'intero fabbricato.

Precisa in oltre la Emmegi srl che dalla Consulenza Tecnica disposta dal giudice dell'appello, si dimostra che proprietario dell'intercapedine è il condominio con la conseguenza che le occupazioni su di esse insistenti vengono tassate a carico del proprietario medesimo. Riporta la Emmegi srl ulteriori argomentazioni a suo favore e conclude chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese ed onorari.

Alla pubblica udienza odierna per il ricorrente è presente il dr. Vito Montanaro. Per la Emmegi srl è presente l'avv. Stefano Fumarola. Ognuno di loro si riporta ai propri atti e sottolinea le richieste già esposte.

Esaminati gli atti la Commissione ritiene di dover condividere le ragioni esposte del ricorrente.

Osserva la Commissione che la consulenza tecnica del geom Giuseppe Marzo con data 13-1-2005 depositata agli atti di causa, chiarisce aspetti essenziali della vicenda.

Viene dimostrato infatti in tale consulenza che in realtà le intercapedini esistenti lungo il perimetro dell'intero piano interrato (con una larghezza media di 50 cm.) sono di proprietà del Condominio oggi ricorrente e lo sono di fatto dal momento della edificazione dell'immobile. Tale situazione, rileva la Commissione, concretizza la inesistenza del presupposto giuridico per la tassazione perché griglie e lucernai poste sull'intercapedine, insistono non già su beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, ma su beni di privata proprietà e fin dall'origine del fabbricato. Che

Fumarola

Rgn 475/25 § 21 =

successivamente alla edificazione su una parte non individuabile di griglie si sia formata una servitù di pubblico passaggio non può avere alcun rilievo perché il marciapiede (che indubbiamente costituisce suolo pubblico) oltre ad essere stato costruito successivamente al fabbricato, appartiene ad altro tipo di patrimonio rispetto alle intercapedini citate.

La Commissione ritiene di dover altresì sottolineare la mancanza di motivazione dell'accertamento perché quanto in esso riportato non facilita la comprensione dei fatti che hanno indotto la Emmegi srl a presentare la richiesta. La L. 241/90 ed il più recente Statuto dei diritti del contribuente impongono che l'Ente impositore esprima nei propri atti i motivi di fatto e le ragioni giuridiche che hanno partecipato alla formazione del proprio convincimento per la tassazione e per la richiesta. Poiché dagli elementi esposti sono rilevabili solo superficiali mancanze anche dei corrispondenti calcoli, ritiene la Commissione che tali imposizioni non siano state rispettate e l'atto non può essere perciò confermato nella sua validità giuridica.

Per quanto esposto che si ritiene assorbente anche di quant'altro contenuto negli atti di causa, devono essere confermate le richieste del ricorrente e censurato l'operato della Emmegi srl.

La complessità della materia è motivo valido per compensare interamente tra le parti in causa le spese di questo giudizio.

P. Q. M.

La Terza Sezione della C.T.P. di Taranto, così provvede:

===in accoglimento del ricorso:

**dichiara illegittima la richiesta di TOSAP per inesistenza del presupposto impositivo per la richiesta stessa;

**dichiara nullo l'avviso di accertamento impugnato e contenente richiesta di TOSAP anno 1991 ed accessori;

===compensa le spese.

Così deciso il giorno 7/4/2010

IL GIUDICE RELATORE
(Saverio Gargano)

IL PRESIDENTE
(Aldo Petrucci)